



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **26 Giugno 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale di **BEAUMANOIR ITALIA SRL**, per l'esperimento dell'esame congiunto previsto dal DPR 218/2000, utile all'accesso allo strumento della Cigs ex art. 1 L. 223/1991.

Sono presenti:

- per la BEAUMANOIR ITALIA SRL, Laurent Parenti, Laura Mammoli, Simone Bernasconi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Luca De Zolt;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Marco Demurtas;
- per UILTuCS Naz.le, Luca De Zolt giusta delega agli atti del Ministero;

PREMESSO CHE

- la **BEAUMANOIR ITALIA SRL**, con sede legale in Milano, opera nel settore del commercio di abbigliamento, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo ad oggi di n. 204 lavoratori ai quali applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi;
- con Decreto n. 69730, poi esteso con successivo Decreto n. 82505, la suddetta Società è stata già autorizzata alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per il proprio personale dipendente, sulla base di un programma di crisi e cessazione di diversi punti vendita dislocati sul territorio nazionale per il periodo dal 10.09.2012 al 09.09.2013;
- con Decreto n. 77410, la Società è stata, altresì, autorizzata alla fruizione della Cassa integrazione Guadagni Straordinaria per il proprio personale dipendente del punto vendita di Milano, sulla base di un programma di crisi e cessazione per il periodo dal 08.04.2013 al 07.04.2014;
- sulla base di distinti verbali di accordo sottoscritti in sede governativa la Società ha già fatto istanza per vedersi riconoscere, medio tempore, lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga a favore di parte del proprio personale dipendente per il periodo complessivo, salvo una breve interruzione, dal 10.09.2013 al 30.06.2014;
- con nota del 26.06.2014 (Prot n. 32/0013157/MA003.A001) la Società ha richiesto un incontro in sede governativa al fine di espletare l'esame congiunto di cui in epigrafe;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato le motivazioni poste alla base della pendente richiesta di ammortizzatore sociale, confermando il percorso di fruizione di vari strumenti messi a disposizione dalla disciplina vigente come sopra delineato. Nonostante l'utilizzo di tali strumenti però la Società non è stata in grado di invertire il trend negativo che rappresenta anche per l'anno appena chiuso un bilancio in forte perdita. Ragion per cui è stato approntato un programma di chiusura di alcuni punti

vendita ritenuti non più produttivi ossia Romanina CC, Genova Bisagno (GE) e Brembate (BG) a fronte della scelta di concentrare le attività e le forze aziendali sui punti vendita ancora in essere e a maggiore redditività. Al fine di limitare l'impatto che in termini occupazionali la realizzazione di tale scelta strategica inevitabilmente produrrà la Società ritiene indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per crisi aziendale e Cessazione di attività di cui all'art. 1 della L. 223/1991 e ss.mm.ii., congiuntamente alle altre misure che andranno a delineare il cd. piano di gestione degli esuberi;

- le OO.SS. presenti, preso atto delle dichiarazioni della Società concordano con la stessa il ricorso, per i lavoratori interessati, al trattamento della Cigs per crisi aziendale e cessazione di attività di cui all'art. 1 L. 223/1991, al fine di garantirne medio tempore un sostegno al reddito.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- 1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di *Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale e cessazione di attività* - per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal **01.07.2014** e fino al **30.06.2015** con riguardo ad un numero massimo **10 lavoratori** pari all'intero organico in forza presso i punti vendita in chiusura di Romanina CC (n.1 addetto), Genova Bisagno (GE) (n.4 addetti), Brembate (BG) (n.5 addetti).
- 2) I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIGS fino ad un massimo delle zero ore** stante la progressiva chiusura dei punti vendita su indicati e tenuto conto dei residui di attività tipiche della fase.
- 3) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali cadenze di paga.
- 4) Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberi il ricorso ai seguenti strumenti:
 - Ricollocazione Interne al Gruppo: la Società si dichiara disponibile ad offrire ai lavoratori sospesi in cassa, posizioni eventualmente disponibili presso altri punti vendita della rete commerciale del Gruppo, tenuto conto delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative della Società e della fungibilità dei profili professionali dei singoli lavoratori.
 - Formazione/riqualificazione: la Società ha già presentato un progetto di Formazione per il proprio personale dipendente e da sospendere in cassa, attivando i percorsi messi a disposizione dal Fondo interprofessionale a cui aderisce (For.te) anche volti alla ricollocazione presso terzi soggetti.
 - Mobilità: la Società, quale strumento ulteriore di gestione degli esuberi, intende aprire una procedura di mobilità che consenta per tutta la durata della cassa la fuoriuscita non traumatica dei soli lavoratori che, aderendo volontariamente, manifestino la non opposizione al licenziamento.
- 5) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- 6) Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente, su richiesta di parte, al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione/gestione della Cigs e l'evoluzione della situazione aziendale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 anche ai sensi della Cigs per crisi e cessazione ex art. 1 Legge 223/1991.

Roma lì 26.06.2014

Letto, confermato e sottoscritto.

BEAUMANOIR ITALIA SRL

Fausto Anzani
Luca Lorenzini
Stefano

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Virginio

LE OO.SS.
[Signature]